

Aiuti di Stato: ancora nessun modello di autodichiarazione dall'Agenzia delle Entrate

Paolo Monarca e Paola Zanaboni - Athenaeum S.r.l. Società tra Professionisti

Per monitorare gli aiuti di Stato ricevuti dalle imprese nel corso degli ultimi due anni, i contribuenti devono comunicare attraverso un'autodichiarazione quanto ricevuto e utilizzato. L'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto definire con un provvedimento le modalità per la comunicazione. A oggi, tuttavia, questo provvedimento non è stato ancora pubblicato, mentre sono invece state pubblicate le istruzioni al modello Redditi SC 2022. Con riferimento agli aiuti di Stato, le istruzioni segnalano la necessità di indicare in dichiarazione soltanto quanto non precedentemente comunicato attraverso autodichiarazione. Sembra quindi ragionevole pensare che non manchi molto alla pubblicazione del provvedimento recante le modalità di comunicazione.

Nel mese di gennaio 2022 è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [D.M. 11 dicembre 2021](#) contenente le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti ricevuti a titolo di aiuto di Stato e sottoposti alle condizioni del Quadro Temporaneo degli aiuti di Stato europeo.

Leggi anche

- [Aiuti di Stato, agevolazioni anti-Covid da autocertificare](#)
- [Aiuti di Stato Covid: in arrivo le regole per l'autocertificazione](#)

In particolare, il decreto stabilisce che il tutto debba avvenire attraverso la trasmissione al Fisco di un'**autodichiarazione**, i cui termini, modalità e tempistiche avrebbero dovuto essere stabilite con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. A distanza di due mesi dall'efficacia del decreto, il provvedimento non è ancora stato pubblicato.

Il Quadro Temporaneo degli aiuti di Stato

Pubblicato a marzo 2020, nella sua "prima" versione *Final*, il Quadro Temporaneo nasce dall'esigenza degli Stati europei di poter infrangere i regolamenti sugli aiuti nazionali, che fondamentalmente vietano gli aiuti generalizzati a tutte le imprese per evitare disequilibri nel mercato interno europeo e per cercare di dare, in una qualche misura, respiro alle imprese colpite dagli effetti economici della pandemia.

Il Quadro Temporaneo è stato poi modificato più volte nel corso del tempo principalmente per introdurre nuove modalità di aiuto, in particolare in materia di copertura dei costi fissi, e nuovi massimali di aiuti fruibili dalle imprese. La più recente modifica del Quadro ha inoltre fissato il termine di erogazione degli aiuti di Stato al 30 giugno 2022; tale ultima proroga si pone come obiettivo quello di consentire agli Stati membri di estendere i regimi di aiuto e garantire che le imprese che risentono ancora della crisi non vengano improvvisamente private del sostegno necessario.

Leggi anche [Aiuti di Stato: sostegni a imprese e banche in difficoltà](#)

Ai fini del monitoraggio degli aiuti ricevuti dai contribuenti è necessario fare attenzione al limite quantitativo per gli aiuti in vigore al momento della ricezione dell'aiuto da parte del contribuente; tale limite è, infatti, pari a:

- 800.000 euro, in vigore dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021;
- 1,8 milioni di euro, in vigore dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
- 2,3 milioni di euro, in vigore dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

Il momento di innalzamento dei massimali determina effetti diretti sul comportamento che dovrà tenere il contribuente.

Inoltre, è bene tenere presente che i massimali sono intesi per “impresa unica” così come definita ai fini del regolamento *de minimis* europeo. In questo senso, quindi, il rispetto dei massimali deve essere verificato a livello di gruppo di imprese residenti nello stesso Paese e non a livello di singola impresa.

Gli aiuti di Stato concessi dall'Italia

L'Italia ha concesso numerosi aiuti alle imprese nel corso degli ultimi anni. Dal momento che l'erogazione degli aiuti è avvenuta in periodi differenti, è di fondamentale importanza, riuscire a determinare il momento di percezione dell'aiuto così da determinare il massimale in vigore in quel momento ed eventualmente, andare a restituire quanto fruito indebitamente.

Come chiarito dal decreto, per verificare il **rispetto dei massimali** è necessario considerare la data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario e cioè:

- 1) la **data di approvazione** della domanda di aiuto, nel caso in cui la concessione sia subordinata a una domanda ufficiale e alla sua approvazione;
- 2) la **data di presentazione** della dichiarazione dei redditi o la data di approvazione della compensazione in relazione al singolo credito d'imposta;
- 3) la **data di entrata in vigore** della normativa di riferimento negli altri casi.

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che, nel caso prospettato al punto 2), il beneficiario può, in una certa qual misura, “scegliere” il massimale applicabile nel momento in cui decide di compensarlo o di indicarlo in dichiarazione.

Esemplificando, per gli aiuti erogati nel corso del 2020, il contribuente ha potuto scegliere se utilizzarli in compensazione prima del 27 gennaio 2021 e quindi facendoli soggiacere al massimale fissato a 800.000 euro, o portarli in dichiarazione, utilizzando di conseguenza il maggiore massimale di 1,8 milioni in vigore nel corso del 2021.

Di seguito una tabella riassuntiva dei principali aiuti di Stato da monitorare e che andranno autocertificati all'Agenzia delle Entrate.

Agevolazione	Riferimenti
Contributi a fondo perduto	Contributo decreto Rilancio (art. 25 del D.L. n. 34/2020)
	Contributo decreto Ristori (articoli 1, 1- <i>bis</i> , 1- <i>ter</i> del D.L. n. 137/2020)
	Contributo decreto Natale (art. 2, D.L. n. ...)

172/2020)

Contributo
generale decreto
Sostegni (art. 1,
commi da 1 a 9,
D.L. n. 41/2021

Contributo per le
start up (art. 1-*ter*,
D.L. n. 41/2021)

Contributo
decreto Sostegni
bis (art. 1, D.L. n.
73/2021)

Credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili a uso abitativo e affitto d'azienda	art. 28, D.L. n. 34/2020 e successive modifiche
---	---

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro	art. 120, D.L. n. 34/2020
--	---------------------------

Esclusione dei versamenti IRAP	art. 24, D.L. n. 34/2020
--------------------------------	--------------------------

Esenzione IMU, per particolari tipologie di immobili	art. 177, D.L. n. 34/2020
	art. 78, commi 1 e 3, D.L. n. 104/2020
	articoli 9 e 9- <i>bis</i> , commi 1, D.L. n. 137/2020
	art. 1, co. 599, della L. 178/2020
	art. 6- <i>sexies</i> , D.L. n. 41/2021

Disposizioni in materia di imposte dirette e accise nel Comune di Campione d'Italia	art. 129- <i>bis</i> , D.L. n. 34/2020
---	--

Definizione agevolata degli avvisi bonari	art. 5, D.L. n. 41/2021
---	-------------------------

Esonero per il 2021 dal versamento del canone RAI a favore delle strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di	art. 6, commi 5 e 6, D.L. n. 41/2021
--	--------------------------------------

bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo Settore

Si segnala che però quanto incluso nell'elenco dei contributi di cui al decreto come aiuto di Stato da indicare nell'autodichiarazione **non rappresenta un elenco esaustivo** di tutto quello che è stato considerato aiuto di Stato dal 2020 ad oggi, ma è fondamentalmente il decreto attuativo dell'art. 1 del D.L. n. 41/2021, articolo che permetteva di sfruttare l'innalzamento del massimale a 1,8 milioni di euro per alcune tipologie di aiuti di Stato. Ragionevolmente, e in considerazione dell'obiettivo di controllo e monitoraggio che si pone il documento, nell'autodichiarazione dovranno essere indicati tutti gli aiuti di Stato ricevuti e utilizzati in questo periodo.

In caso di superamento dei limiti

Con una risposta a interpellato ([la n. 153 del 23 marzo 2022](#)), nello specifico in materia di credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, l'Agenzia ha precisato che le **soglie relative agli aiuti di Stato** rappresentano **limiti alla maturazione** e non soglie alla compensazione. In caso di cessione del credito, quindi è il cedente che deve verificare il superamento dei limiti del Quadro Temporaneo, dal momento che in caso di superamento, non potendo maturare un credito maggiore di quanto spettante, non può nemmeno cederlo.

Qualora il contribuente abbia superato i massimali previsti dal Quadro Temporaneo, anche a livello di gruppo, possono verificarsi **tre differenti scenari**:

1) restituzione di quanto non spettante, dove la somma restituita comprenderà anche gli interessi di recupero;

2) in caso di mancata restituzione volontaria:

- sottrazione di quanto non riversato, comprensivo di interessi, da quanto l'impresa (o il gruppo) riceverà successivamente a titolo di aiuto di Stato;

- riversamento forzato di quanto spettante, in assenza di nuovi aiuti o nel caso in cui l'importo complessivo dei nuovi aiuti non sia sufficiente a coprire quanto non spettante originariamente.

Anche le modalità di restituzione delle somme in eccesso avrebbero dovuto essere definite con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che però, al momento, non è ancora stato pubblicato.

Rapporto tra autodichiarazione e modello Redditi

Come nei precedenti modelli, anche nel [modello Redditi SC 2022](#) permane la Sezione relativa agli aiuti di Stato, con la particolarità, però, che **non** dovrà essere compilata indicando **tutti gli aiuti di Stato ricevuti e/o fruiti** ma **solo quelli** che **non** saranno stati **precedentemente indicati** attraverso la trasmissione dell'autodichiarazione introdotta con il D.M. 11 dicembre 2021.

Inoltre, gli aiuti da indicare saranno solo quelli fruiti in automatico e quelli subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione il cui importo è determinabile solo a seguito della presentazione della dichiarazione con la quale sono dichiarati.

Lo stesso principio vale per i **codici fiscali delle società** con le quali il contribuente forma un'impresa unica: non dovranno essere riportati se saranno già stati indicati nell'autodichiarazione.



